

BANCA D'ITALIA

Bollettino di Vigilanza



Numero 8 - Agosto 2002

3. Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti

Sono, di recente, intervenuti provvedimenti normativi riguardanti nuovi soggetti, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria e sottoposti al controllo dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

In particolare:

- il regolamento del 28 luglio 2000, n. 287, in attuazione dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha disciplinato l'attività dei mediatori creditizi. A tali soggetti – iscritti in un apposito albo tenuto dall'UIC – è riservata l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari;
- il D.M. del 13 dicembre 2001, n. 485, in attuazione del d.lgs. del 25 settembre 1999, n. 374, ha disciplinato l'attività degli agenti in attività finanziaria. A questi ultimi – iscritti in un elenco tenuto dall'UIC – è riservata l'attività di agenzia in attività finanziaria, consistente nella promozione e nella conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, TUB, sulla base di un incarico stabile, da parte di intermediari finanziari.

In relazione a tali provvedimenti vengono, di seguito, fornite disposizioni di vigilanza riguardanti i rapporti tra i predetti soggetti e le banche, con particolare riferimento ai profili concernenti:

- 1) l'attività bancaria fuori sede (cfr. Tit. III, Cap. 2, sez. III, delle istruzioni di vigilanza per le banche);
- 2) le partecipazioni delle banche (cfr. Tit. IV; Cap. 9, delle istruzioni di vigilanza).

Con riferimento alla disciplina dell'attività bancaria fuori sede, vengono fornite indicazioni riguardanti anche gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 TUB.

1. Attività bancaria fuori sede (1)

1.1 Mediatori creditizi

Ai sensi del citato regolamento 287/2000 (art. 2), è mediatore creditizio colui che professionalmente o abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela in vista della concessione di finanziamenti; il mediatore creditizio non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. A esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Ai fini dell'inquadramento dei mediatori creditizi nell'ambito della disciplina dell'operatività bancaria fuori sede, si fa presente che l'attività di mediazione – mentre risulta incompatibile, per le proprie caratteristiche di neutralità e indipendenza, con quella di promozione – presenta profili di analogia con il collocamento di finanziamenti per conto di una banca. Si ritiene, infatti, che entrambe le attività possano consistere nella raccolta di richieste di finanziamento firmate dal cliente, nel compimento di una prima istruttoria e nell'inoltro delle domande di fido alla banca.

(1) L'offerta fuori sede da parte di banche di strumenti finanziari e di servizi di investimento resta disciplinata ai sensi del TUF (d.lgs. 58/1998).

L'elemento distintivo tra mediazione e collocamento si rinviene nella richiamata caratteristica di neutralità e indipendenza della mediazione, che la differenzia rispetto all'attività di collocamento, la quale tipicamente si basa su uno specifico incarico conferito dalla banca per favorire la diffusione dei propri prodotti e servizi presso la clientela.

Ciò posto, si ritiene che anche l'attività di mediazione possa essere svolta – nel rispetto della specifica disciplina che la regola – sulla base di apposite convenzioni con le banche, a condizione, peraltro, che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il predetto requisito di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno, ad esempio, evitate clausole che impongano al mediatore di operare in via esclusiva con una banca).

1.2 Intermediari finanziari e agenti in attività finanziaria

In relazione a quanto previsto dal d.lgs. 374/1999 (art. 3) e dal DM 485/2001 (art. 3), gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB possono stabilmente avvalersi degli agenti in attività finanziaria, ai fini della promozione e della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dal medesimo art. 106.

Ciò premesso, con le presenti disposizioni gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 TUB vengono ricompresi tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche.

L'esercizio di tali attività deve avvenire sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche. Le convenzioni devono limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili; i contratti si perfezionano solo con il successivo consenso della banca, alla quale resta riservata la valutazione del merito delle operazioni.

Nell'ambito di tali convenzioni, gli agenti in attività finanziaria, di cui gli intermediari convenzionati si avvalgono, possono promuovere e collocare anche i prodotti bancari a condizione che gli agenti medesimi esercitino esclusivamente attività finanziarie e quelle connesse e strumentali. In deroga a quest'ultima previsione, si precisa che, con riferimento alla distribuzione di carte prepagate e moneta elettronica bancarie, gli intermediari finanziari possono avvalersi anche di agenti che svolgano contestualmente attività di natura commerciale.

1.3 Altre disposizioni

Le banche devono porre la massima cura nel verificare, anche nel corso del rapporto, che i soggetti dei quali si avvalgono per l'operatività fuori sede posseggano adeguate caratteristiche di professionalità e di affidabilità.

Si fa presente che nei rapporti con mediatori creditizi, intermediari finanziari e relativi agenti in attività finanziaria trovano applicazione le vigenti disposizioni che impongono alle banche adempimenti volti a consentire ai soggetti incaricati del collocamento di rispettare la disciplina di trasparenza e a verificarne l'osservanza nella concreta operatività (cfr. Titolo III, Cap. 2, sez. III, punto 2.3, e Tit. X, Cap. 1, sez. II, delle istruzioni di vigilanza).

In proposito, si richiamano anche le disposizioni (art. 115, comma 1, TUB e art. 16, comma 4, della L. 108/1996) in base alle quali gli intermediari finanziari e i mediatori creditizi sono tenuti in via diretta al rispetto delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

Relativamente alla distribuzione di carte prepagate e moneta elettronica bancarie, si precisa che tale attività può comportare l'incasso del controvalore per conto delle banche e il trasferimento delle disponibilità alle banche medesime. Data la delicatezza di tali operazioni le banche dovranno prevedere: adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni, con

particolare riguardo al momento della valorizzazione delle carte; plafond predeterminati per singolo distributore; clausole contrattuali volte ad assicurare i livelli quali-quantitativi del servizio, un idoneo sistema di reporting alla banca nonché il versamento di cauzioni proporzionate al volume di carte distribuite. Dette cautele assumono particolare rilievo quando vengano incaricati della distribuzione agenti che non operino esclusivamente nell'ambito delle attività finanziarie.

2. *Partecipazioni delle banche*

2.1 *Partecipazioni in società di mediazione creditizia*

Ai sensi del richiamato regolamento 287/2000 (art. 3), la mediazione creditizia può essere svolta, oltre che da persone fisiche, anche da società che abbiano a oggetto lo svolgimento di detta attività e che operino per il tramite di soggetti iscritti all'albo.

Ai fini della disciplina delle partecipazioni in tali società da parte di banche, si rileva che la mediazione creditizia, pur non comportando l'esercizio diretto di attività finanziaria, è strettamente funzionale allo svolgimento di quest'ultima.

Ciò posto, si fa presente che le società di mediazione creditizia sono da considerarsi società "finanziarie" e che le banche possono, pertanto, assumere partecipazioni nelle medesime nel rispetto delle vigenti disposizioni relative a tale categoria di interessenze (Tit. IV, Cap. 9, sez. III).

Nelle ipotesi di acquisizione di partecipazioni di controllo, le banche devono avere cura di evitare il determinarsi di legami operativi con le società di mediazione che possano compromettere l'osservanza del ripetuto requisito di neutralità e indipendenza.

Si precisa, peraltro, che le società di mediazione creditizia non possono essere incluse nel gruppo bancario, tenuto conto che l'attività da esse svolta non risulta riconducibile ad alcuna di quelle cui l'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, fa riferimento a tali fini.

2.2 *Partecipazioni in società di agenzia in attività finanziaria*

L'attività di agenzia in attività finanziaria, al pari della mediazione creditizia, può essere svolta da società iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC (art. 3 del d.lgs. 374/1999).

Al riguardo, si ritiene che tali società – nel caso in cui esercitino esclusivamente detta attività di agenzia e quelle connesse e strumentali – siano configurabili come società "finanziarie" tenuto conto che esse, sulla base di un contratto di agenzia, svolgono un'attività riconducibile a quella degli intermediari per conto dei quali operano.

Le banche possono, pertanto, acquisire – nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia (Tit. IV, Cap. 9, sez. III) – partecipazioni in società della specie, che possono essere incluse nell'ambito del gruppo bancario.

* * *

Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2).

(2) Pubblicate in G.U. n. 211 del 9.9.2002– Serie generale.